



diritto & religioni

Semestrale
Anno V - n. 2-2010
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

10



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno V - n. 2-2010
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Antonio Rotondò, *Riforme e utopie nel pensiero politico toscano del settecento*, in Appendice *Della filosofia morale Ragionamenti X*, di Giovanni Gualberto De Soria, a cura di Miriam Michelini Rotondò, Leo S. Olschki editore, Firenze, 2008, pp. VIII-312.

Nella Collana Studi e testi per la storia della tolleranza in Europa nei secoli XVI-XVIII, 11, viene alla luce questo volume postumo di Antonio Rotondò dovuto alle amorevoli cure della moglie che ha raccolto quattro saggi, il primo dei quali incompleto, un'Appendice inedita *Della filosofia morale* del De Soria, del cui pensiero si parla nel quarto saggio, e una seconda Appendice, sempre inedita, *De' doveri particolari di ogni uomo rispetto ad alcuni della nostra specie, e prima de' doveri del principe verso i sudditi e di questi verso di quello*, il cui manoscritto è conservato presso la Biblioteca Durazzo di Genova. Si tratta di studi sul pensiero culturale e politico dell'età illuministica che prendono le mosse "dal pensiero riformatore toscano nel periodo immediatamente anteriore al governo di Pietro Leopoldo", direttamente connessi con le riforme legislative e giurisdizionali di quel principe illuminato.

Non avrei mai pensato che in un volume non destinato a giuristi vi fossero tanti riferimenti giuridici, in particolare di diritto ecclesiastico e canonico, ancora attuali dal momento che i conflitti di giurisdizione tra Stato e Chiesa non sono stati mai felicemente risolti.

Avrei voluto in un passato oramai lontano occuparmi della legislazione ecclesiastica leopoldina che mi appariva molto più interessante di quella sardo-piemontese che, dopo l'unificazione del Regno, fu estesa a tutto il Paese. Non è escluso che non lo faccia in un prossimo futuro anche se lo studio giovanile di Francesco Scaduto, *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I Granduca di Toscana (1765-90)*, Firenze, 1885, 2ª ed., U. Bastogi, Livorno, 1975, costituisce già un contributo di notevole importanza. Non si faceva alcun riferimento in quella sede al volume, ritenuto anonimo, *La Chiesa e la Repubblica entro i loro limiti*, che Rotondò attribuisce, nelle due edizioni edite, a Cosimo Amidei, per cui nessuna meraviglia se ciò ha attirato la mia attenzione. Ritrovare ora, ampiamente analizzato dal Rotondò, tale scritto, ha costituito per me un vero regalo e mi ha dato modo di comprendere non solo le influenze illuministiche sul pensiero giuridico ma il modo in cui dovrebbe affrontarsi qualsiasi studio di storia giuridica, non attraverso un esame di tipo filologico o giurisprudenziale ma tentando di comprendere del testo in esame le motivazioni profonde, le influenze sul riformismo legislativo susseguente, le radici culturali da cui scaturisce, in una parola il clima in cui si sviluppano, le ragioni della sua fortuna o del suo insuccesso. Per questo verso l'esame di uno storico del pensiero critico del valore di Rotondò appare illuminante anche perché troppo spesso i giuristi prescindono e dalla critica e dal pensiero attestandosi dietro la comoda copertura del dato normativo, quasi che questo fosse sorto dal nulla e non costituisse piuttosto il risultato finale di una lunga incubazione culturale.

Nel primo saggio si pubblicano tredici lettere inedite di Montesquieu all'abate cortonese Filippo Venuti, che aveva soggiornato in Francia per dodici anni prima di tornare in Toscana. Non si conoscono le lettere del Venuti ma si sa che aveva preso le distanze dal Montesquieu dopo la condanna ecclesiastica dell'*Esprit de lois*. Si sa poi che Venuti faceva parte del movimento riformatore toscano che influenzò le riforme leopoldine. La premessa del Rotondò è incompleta a causa della sua scomparsa, ma le lettere inedite sono molto interessanti.

Sulle riforme leopoldine doveva influire anche il Lampredi, a lungo studiato dal Comanducci, giurista al quale Ferdinando III affiderà nel 1792 un tentativo di codificazione, e che interverrà nel 1787 nell'assemblea degli arcivescovi e vescovi toscani su posizioni conservatrici, analoghe a quelle tenute nel suo decennale insegnamento di diritto canonico a Pisa tra il 1763 e il 1773, per poi passare a quello di diritto pubblico nei due decenni successivi. Durante tutti questi anni il Lampredi, verso il quale non mancano le critiche del Rotondò, intese necessario "ridimensionare l'autorità e la preminenza del diritto canonico nel quadro dello scibile giuridico" (p. 20) a vantaggio del diritto pubblico dal quale sarebbero potute scaturire "suggestioni e spinte riformatrici in materia di rapporti tra Stato e Chiesa" (p. 21). I diritti della Chiesa non dovevano oltrepassare quelli dello Stato per cui le sue erano posizioni che ben si inquadravano nella polemica anticuriale. Il diritto canonico, subordinato al diritto pubblico, doveva essere studiato in chiave storica in ciò concorde, come vedremo, con l'Amidei. Le usurpazioni e i privilegi della Chiesa trasparivano con tutta evidenza dal diritto di asilo e dalla manomorta. Anche un allievo suo e del Guadagni, a sua volta maestro di Amidei, Francesco Foggi, considererà il diritto di asilo come arbitrario al pari dei concordati. Riferendosi al Beccaria, Foggi distingueva tra delitto e peccato e riteneva illegittima la tortura e la carcerazione preventiva ma dissentiva sulla pena di morte che, a suo avviso, il sovrano poteva comminare. Nell'analisi critica delle opinioni del Beccaria le posizioni conservatrici del Lampredi e del Foggi si accomunano.

Il terzo saggio, molto più ampio dei precedenti, riguarda l'utopia giurisdizionalistica di Cosimo Amidei, che il Pelli, un suo illustre contemporaneo ed amico, configura come un legale onesto e illuminato, anonimo autore di un *Discorso filosofico-politico sopra la carcere dei debitori*, e poi de *La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti*, contrario alla "immutabilità di tutti i rapporti civili e giuridici esistenti" (p. 51), e pertanto riformatore convinto del programma di Pietro Leopoldo. L'Amidei, che si era addottorato a Pisa, sotto la guida del Guadagni, in diritto civile e canonico nel 1744, rilevava, nel secondo di questi scritti, che il prevalere del diritto canonico aveva significato una violazione dei principi di diritto naturale, per cui era preferibile studiarlo come disciplina storica e non giuridica. Era critico però anche verso l'uso forense della giurisprudenza, nonostante facesse l'avvocato, e in particolare contrario alla giurisprudenza romana. Voleva raccogliere tutte le leggi toscane in un repertorio che risultasse coordinato al *Corpus* di Giustiniano, ma partendo dalla realtà, dal sociale, non dalle leggi. Amidei utilizzava il concetto di diritto politico del Rousseau in parte realizzato dal Beccaria. La loro influenza sui circoli culturali fiorentini e toscani è ben documentata, anche se il Pelli non condivideva le affermazioni del Rousseau sull'empietà del pensiero religioso. Più vicino l'Amidei le cui proposte, benché criticate, non furono sanzionate. Questi partiva dalla riforma del Du Tillot attuata a Parma, di stampo rousseauiano, espresse nel *Contratto sociale* e nel *Discours sur l'origine de l'inégalité*, e sulla dottrina dei fisiocratici per i quali l'interesse è la molla che fa agire gli uomini. Tutte le riforme dovevano muoversi in attuazione del contratto sociale anche se la libertà civile non è esclusiva dei governi repubblicani. È la natura dinastica della monarchia a indebolirla, e comunque la legislazione è per l'Amidei l'essenza della sovranità. Il principe illuminato deve ristabilire l'eguaglianza abolendo i privilegi, equiparando le imposte ed estendendole agli ecclesiastici.

Con il Beccaria l'Amidei ebbe documentati rapporti epistolari. Al pari del Pelli sentiva che la giustizia criminale dovesse umanizzarsi. Non riusciva a concepirla come vendetta pubblica, non accettava la tortura né le pene corporali per i peccati

di foro interno, riteneva inattuati il giuramento, ritenuto accessorio rispetto all'atto, i privilegi giudiziari dei nobili, e gli asili, a Firenze circa trecento, che costituivano un ostacolo alla pubblica tranquillità.

Il *Discorso filosofico-politico sopra la carcere dei debitori* dell'Amidei indusse Pietro Leopoldo ad abolire la detenzione dei debitori meramente civili. Anche il Beccaria aveva mutato avviso al riguardo ponendosi sulle posizioni dell'Amidei. Beccaria avrebbe voluto limitare anche il diritto di proprietà.

Quando l'Amidei pubblica nel 1768 *La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti*, anonimo, il suo intento è quello di risalire dai fatti ai diritti e ai principi e alla natura delle due potestà. Il punto di partenza era l'*Istoria civile* di Giannone, il quale, al pari di Sarpi, riteneva che le controversie giurisdizionali avessero natura politica. Rotondò individua anche tutta una serie di altri riferimenti culturali - Vivien de la Borde, Febronio, Delpech de Mérimville, Gaspar de Réal de Curtran, Carlantonio Pilati -. L'opera si inquadra nella polemica anticuriale. Nota bene Rotondò che "prima ancora di delimitare gli ambiti giurisdizionali delle due potestà bisognava porre e risolvere il problema più generale dei rapporti tra religione, politica e morale" (p. 125). Amidei partiva al riguardo dal Beccaria: la norma del lecito e dell'illecito è soltanto nella legislazione. Vi sono però tutta una serie di azioni indifferenti. Il solo compito della Chiesa è di predicare la buona morale non emanare scomuniche, senza estendere i poteri dell'autorità ecclesiastica sulle azioni degli individui e sulla società. La conseguenza era la separazione tra religione e politica, non una reciproca strumentalizzazione. E qui una serie di giudizi pesanti sulle usurpazioni della potestà ecclesiastica, sulla mondanizzazione della Chiesa, sulla superstizione e il fanatismo che in passato erano stati gli strumenti ideologici della potenza temporale della Chiesa, sulle false donazioni di Costantino, di Carlo Magno e di Ludovico il Pio.

Era evidente che ogni motivazione religiosa rimanesse esclusa dalle controversie giurisdizionali che avevano carattere unicamente politico. Per l'Amidei "superstizione e ignoranza avevano ingenerato commistione tra religione e politica, così esse gradualmente avevano spinto a confondere la «potestà ecclesiastica con la Corte romana»" (p. 136). Posizioni che indurranno Pompeo Neri e Giulio Ruccellai ad opporsi all'applicazione della legge sulle manimorte, a chiedere l'abolizione della bolla *In coena Domini*, ad assumere posizioni più nette anticuriali, senza offrire privilegi e concordati, senza appellarsi a una presunta libertà ecclesiastica. Il movimento anticuriale non si era sviluppato solo a Firenze ma a Napoli, con Antonio Genovesi, a Venezia, con Contin e Montegnacco, e a Parma con Du Tillot. Per l'Amidei la volontà generale non quella autonoma del sovrano giustificava le rivendicazioni nei confronti della Chiesa. L'abolizione dei privilegi degli ecclesiastici avrebbe dovuto ripristinare l'eguaglianza che è la base del contratto sociale. Quanto ai concordati si sarebbero dovuti revocare perché non più in linea con i tempi. Essi "sono, per propria natura «patti spogliativi de' diritti de' popoli», atti di un esercizio indebito della sovranità" (p. 144).

Anche il numero degli ecclesiastici era eccessivo e il celibato era causa dallo spolamento. I privilegi e le esenzioni fiscali di cui godevano apparivano contrari alla pubblica economia che aveva un nocumento anche dalle manimorte. La soluzione proposta dall'Amidei era drastica: dichiarare nulle tutte le norme di diritto canonico e non permettere che le leggi civili fossero surrogate da quelle pontificie o conciliari. Ammetteva comunque che la connessione tra religione e politica fosse necessaria nei limiti di un corretto rapporto tra le due potestà.

Altro problema era quello della mendicizia, molto diffusa a Firenze che poneva

problemi di assistenza, rispetto alla quale l'Amidei presenta un progetto ai Georgofili basato sui principi fisiocratici, al quale fu preferito quello di Michele Ciani. Amidei sosteneva il principio della comproprietà fondiaria del sovrano e l'imposta unica sui terreni e beni statali. Amidei insieme a Verruccini esprimerà nel marzo 1782 un parere sul progetto di costituzione toscana a Pietro Leopoldo e procederà, nel 1783, alla seconda edizione di *La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti*, la cui pericolosità secondo Scipione de' Ricci non si era compresa, mentre si limitava la diffusione della sua *Raccolta di opuscoli interessanti la religione*. Ma tra le posizioni anticuriali dell'Amidei e di Pietro Leopoldo v'era una perfetta consonanza al punto che il Gianni, alto funzionario leopoldino ne incoraggiò la ristampa. Amidei ora guardava a Vienna ove si era recato Pio VI conseguendo pochi risultati. In questa seconda edizione l'Amidei, che si era avvicinato all'Helvétius, aveva aggiunto un capitolo XV *Degli istituti degli ordini monastici* e un capitolo XVI *Del giuramento*, sulla sua superfluità come rilevava Hobbes.

Nello stesso anno, 1783 viene alla luce una nuova edizione del *Discorso filosofico-politico sopra la carcere dei debitori* nel quale l'Amidei sosteneva la totale abolizione dei fedecommissi.

L'ultimo saggio, il quarto, riguarda il pensiero politico di Giovanni Gualberto De Soria, esule genovese a Pisa, del quale si pubblicano in *Appendice* le due opere inedite ricordate in precedenza. Il pensiero del De Soria è quasi del tutto politico. Intende la sovranità "come forza capace di armonizzare le più larghe esigenze e i contrastanti interessi presenti nella società" (p. 191). A Roma destava scandalo che il fondamento della sovranità fosse riposto nel popolo e non in Dio. Quanto a Genova occorre urgenti riforme per la costituzione della Repubblica, anche legislative. Il 90% del suo patrimonio apparteneva all'aristocrazia (733 persone) che era incredibilmente ricca. Bisognava anche ricondurre la religione nei propri confini e demolire la potenza economica della Chiesa per far rifiorire lo Stato. De Soria non negava l'utilità della religione ma era favorevole a un'educazione razionale. Occorreva altresì stimolare l'industria e il commercio, limitare gli acquisti degli enti ecclesiastici, e contenere la manomorta che ledeva l'interesse della collettività.

Il volume del Rotondò è un vero regalo, tanto più gradito perché postumo, un'opera di grande finezza culturale, che va ben oltre l'ambito fiorentino e toscano, che dovrebbe essere letta ed intesa anche dai giuristi positivi e non solo dagli storici del diritto o dagli ecclesiasticisti. È una lettura impegnativa ma una bella ed utile lettura che dimostra che sul piano culturale non vi sono divisioni dal momento che le nostre competenze attingono tutte all'ambito delle scienze umane.

Mario Tedeschi